

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**Sezione di Roma**

**RICORSO**

**per**

**Incontro Claudia** nata a Lentini (SR) il 12.04.1975 c.f. NCNCLD75D52E532L, **Ra-**  
**pino Manuel** nato a Casoli (CH) il 19.11.1987, c.f. RPNMNL87S19B985H, **Costan-**  
**tini Marco** nato a Penne (PE) il 30/03/1974 c.f. CSTMRC74C30G438W, **Canucci**  
**Valeria** nata a Napoli il 24.10.1989 c.f. CNCVLR89R64F839I, **Rocuzzo France-**  
**sca** nata a Catania il 10.07.1986 c.f. RCCFNC86L50C351N, **Frigau Mauro** nato  
a Cagliari il 10.06.1976 c.f. FRGMRA76H10B354Z, **Puggioni David** nato in Belgio  
il 29.06.1975 c.f. PGGDVD75H29Z103E, **Chianese Giuseppina** nata a Napoli il  
9.4.1983, c.f. CHNGPP83D49F839C, **Di Fiore Marco** nato a Napoli il 5.05.1984,  
c.f. DFRMRC84E05F839F, **Russo Eugenio Antonio**, nato a Scorrano (Le) il  
25.01.1985, C.F.: RSSGNT85A25I549N, elettivamente domiciliati in Roma, alla  
piazza dei Prati degli Strozzi, 26, presso e nello Studio dell'Avv. Gabriele Valen-  
tini nonché in Calimera (Le), alla via Giovanni da Verrazzano, 21, presso e nello  
studio dell'Avv. Gabriele RUSSO (Fax: 0832 876007 - C.F.: RSS GRL 61C26 B413P  
– P.E.C.: russo.gabriele@ordavvle.legalmail.it), che li rappresenta e difende in  
virtù di procure allegate al presente atto,

RICORRENTI

**contro**

- **il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del  
Ministro p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello  
Stato di Roma, presso i cui uffici domicilia ope legis in Roma, alla via dei porto-  
ghesi, 12;

- **USR Puglia - Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce (Ufficio IV)**, in persona

del dirigente p.t.;

- **USR Sicilia - Ambito Territoriale per la Provincia di Siracusa (Ufficio X)** in persona

del dirigente p.t.;

- **l'Ambito Territoriale per la Provincia di Roma (Ufficio VI)** in persona del dirigente

p.t.;

- **l'Ambito Territoriale per la Provincia di Chieti e di Pescara (Ufficio IV)** in persona

del dirigente p.t.;

- **l'Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo (Ufficio I)** in persona del diri-

gente p.t.;

- **l'Ambito Territoriale per la Provincia di Cagliari** in persona del dirigente p.t.;

- **l'Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano (Ufficio VIII)** in persona del diri-

gente p.t.;

- **l'Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta (Ufficio IX)** in persona del diri-

gente p.t.;

RESISTENTI

## **e nei confronti**

della dott.ssa **Novella Miglietta**, nata a Campi Salentina il 18.12.1983 C.F.:

MGLNLL83T58B506P, residente in Campi Salentina, alla via Sicilia n. 19,

CONTROINTERESSATA

### **per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia**

- del decreto n. 12760 del 16.09.2020 dell'USR Puglia - Ambito Territoriale per la

provincia di Lecce (Ufficio IV) di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali

per le Supplenze (G.P.S.) e conseguenti graduatorie d'istituto per le classi di

concorso A046 e A061 per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, nonché delle

graduatorie medesime;

- del decreto prot. n. 6512 del 16.09.2020 dell'USR Sicilia - Ambito Territoriale per la provincia di Siracusa (Ufficio X) di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.) e conseguenti graduatorie d'istituto per la classe di concorso A018 per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, nonché delle graduatorie medesime;

- del decreto prot. n. 19374 del 02.09.2020 dell'USR Lazio - Ambito Territoriale per la provincia di Roma (Ufficio VI) di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.) e conseguenti graduatorie d'istituto per le classi di concorso A018, A016, A017, A037, A047, B032, A001, A060 per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, nonché delle graduatorie medesime;

- del decreto prot. n. 5917 del 17.09.2020 dell'USR Abruzzo - Ambito Territoriale di Pescara e Chieti (Ufficio IV) di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.) per la provincia di Pescara e conseguenti graduatorie d'istituto per le classi di concorso A017, A001, A060 per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, nonché delle graduatorie medesime;

- del decreto prot. n. 16097 del 10.09.2020 dell'USR Campania - Ambito Territoriale di Napoli (Ufficio VI) di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.) per la provincia di Pescara e conseguenti graduatorie d'istituto per le classi di concorso AB25, AC25, AB24, AC24, per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, nonché delle graduatorie medesime;

- del decreto prot. n. 12445 del 1.09.2020 dell'USR Sicilia - Ambito Territoriale di Palermo (Ufficio I) di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.) per la provincia di Pescara e conseguenti graduatorie d'istituto per la classe di concorso A018, per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, nonché

delle graduatorie medesime;

- del decreto prot. n. 709 del 1.09.2020 dell'USR Sardegna - Ambito Territoriale di Cagliari di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.) per la provincia di Cagliari e conseguenti graduatorie d'istituto per la classe di concorso A018, per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, nonché delle graduatorie medesime;

- del decreto prot. n. 5499 del 14.09.2020 dell'USR Sardegna - Ambito Territoriale di Oristano di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.) per la provincia di Oristano e conseguenti graduatorie d'istituto per le classi di concorso A060, A020, A037, A040, A041, A047, B016 per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, nonché delle graduatorie medesime;

- del decreto prot. n. 17561 del 03.10.2020 dell'USR Campania - Ambito Territoriale di Caserta (Ufficio IX) di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.) per la provincia di Caserta e conseguenti graduatorie d'istituto per le classi di concorso A060, A001, A016, A017, A037, A054 per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, nonché delle graduatorie medesime; nonché, ove occorra, e nel limite dell'interesse dei ricorrenti,

- dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 recante le "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo della scuola", nella parte in cui, all'art. 6, recante "Requisiti generali di ammissione" ha stabilito che "Le G.P.S. relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:  
a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di

abilitazione; ...", e nella parte in cui, sempre all'art. 6 ha stabilito che "Le G.P.S., distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 5, 6, 7 e 8, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale."; nonché, ove occorra e nei limiti dell'interesse dei ricorrenti, anche quali atti presupposti o consequenziali o, comunque, connessi

- decreto dipartimentale n. 858 del 21 luglio 2020 recante le "procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22". Modalità e termini di presentazione delle istanze;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;

**per l'adozione delle misure cautelari ex artt. 55 e s. c.p.a. volte a**

- ammettere i ricorrenti all'inserimento nelle prime fasce delle Graduatorie provinciali per le Supplenze (G.P.S.) e nelle seconde fasce delle relative graduatorie d'istituto di cui all'O.M. richiamata per le classi di concorso sopra specificate.
- ordinare all'Amministrazione resistente, in rettifica e/o disapplicazione dei provvedimenti impugnati, ed ammettere i ricorrenti all'inserimento nelle prime fasce delle G.P.S. e nelle seconde fasce delle graduatorie d'istituto nelle classi di concorso come sopra specificato.

\* \* \* \* \*

## Fatto e diritto

1. I ricorrenti hanno conseguito **il titolo di specializzazione su sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola secondaria di secondo grado** ai sensi del D. M. n. 249 del 2010 e successive modifiche All.n.1;
2. sono, pertanto, inclusi nelle prime fasce delle G.P.S. e nelle seconde fasce delle graduatorie d'istituto per le province nelle quali hanno presentato regolare domanda di inclusione, in quanto abilitati all'insegnamento nella classe di concorso "ADSS" o "ADMM" – sostegno scuola secondaria di primo o secondo grado;
3. hanno conseguito, inoltre, il titolo di accesso nelle rispettive classi di concorso relative alle discipline curriculari All.n.2;
4. i ricorrenti sono in possesso, inoltre, dei 24 Cfù in settori formativi psico-antropopedagogici e nelle metodologie didattiche previsti quale titolo di accesso ai concorsi e alla professione docente previsti dal D.Lgs 59/2017 All.n.3.
5. I ricorrenti hanno presentato domanda di inclusione nelle G.P.S. e nelle graduatorie d'istituto All.n.4 e segnatamente:
  - a. Incontro Claudia per la classe di concorso A018 per la Provincia di Siracusa;
  - b. Rapino Manuel per la classe di concorso A018 per la Provincia di Roma;
  - c. Costantini Marco per la classe di concorso A001, A017, A060 per la Provincia di Pescara;
  - d. Canucci Valeria per le classi di concorso AB24, AC24, AB25, AC25 per la Provincia di Napoli;
  - e. Rocuzzo Francesca per la classe di concorso A018 per la Provincia di Palermo;
  - f. Frigau Mauro per la classe di concorso A046 per la Provincia di Cagliari;

g. Puggioni David per le classi di concorso A060, A020, A037, A040, A041, A047, B016 per la Provincia di Oristano;

h. Chianese Giuseppina per le classi di concorso A001, A016, A017, A037, A054, A060 per la Provincia di Caserta;

i. Di Fiore Marco per le classi di concorso A016, A017, A037, A047, B032, A001, A060 per la Provincia di Roma;

j. Russo Eugenio Antonio per le classi di concorso A046 e A061 per la Provincia di Lecce.

6. Il Ministero dell'Istruzione, mediante l'adozione dell'O.M. impugnata, ha però precluso ai ricorrenti la possibilità di fare domanda per la prima fascia delle G.P.S. e per le seconde fasce delle relative graduatorie d'istituto per la provincia nella quale hanno inoltrato la domanda.

7. I ricorrenti, pertanto, hanno inviato istanza cartacea tramite lettera raccomandata o pec al MIUR e agli ambiti Territoriali come sopra indicati, con la quale chiedevano l'inserimento nelle prime fasce delle G.P.S. su classe di concorso e nelle seconde fasce delle relative graduatorie d'istituto. Ciò, come detto, perchè impossibilitati a presentare domanda di partecipazione al concorso attraverso la piattaforma telematica POLIS – ISTANZE ON LINE, come disposto dall'O.M. impugnata, come sopra specificato All.n.5.

8. Tale pregiudizio, pertanto, discende dalla formulazione dell'O.M. impugnata recante *"Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo della scuola"*, che preclude ai ricorrenti l'iscrizione nelle prime fasce delle G.P.S. su c.d.c. e nelle seconde fasce delle relative G.I.;

9. infatti, **i ricorrenti, sono docenti laureati e abilitati, muniti di tutti i requisiti richie-**

**sti per l'accesso alla professione docente.** Hanno infatti conseguito uno dei percorsi previsti dal D.M. 249 del 2010 che abilitano alla professione docente.

A riguardo, si rileva che, con sentenza n. 9914/2020 del 30.09.2020, codesto Tar

Lazio, III<sup>^</sup> sezione, per dirimere la controversia instaurata da ricorrenti docenti

con solo titolo di studio e possesso di 24 CFU nelle discipline atropo-psico-pe-

dagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche che avevano svolto

attività didattica presso istituzioni scolastiche statali o paritarie per almeno 36

mesi e che chiedevano l'iscrizione nella prima fascia G.P.S. e seconda fascia

G.D'I., ha stabilito quanto segue: "Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della citata

ordinanza n. 60 del 2020, "Le G.P.S. relative ai posti comuni per la scuola se-

condaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono sud-

divise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in

possesso dello specifico titolo di abilitazione". Come anticipato, per l'iscrizione

alla prima fascia delle graduatorie **è necessario il conseguimento del titolo**

**abilitativo**, il semplice possesso di laurea ovvero di 24 cfu o lo svolgimento di 36

mesi di attività, in conformità all'orientamento espresso dalla prevalente giuri-

sprudenza amministrativa (cfr. Cons. St. n. 2264 del 2018), deve ritenersi che

non sia equiparabile al titolo di abilitazione all'insegnamento. La disciplina sui

percorsi abilitanti (sui quali si vedano: il decreto ministeriale n. 249 del 10 set-

tembre 2010 in relazione all'introduzione dei tirocini formativi attivi TFA; d. m. 23

marzo 2013 e DDG n. 58 del 25 luglio 2013, in relazione all'istituzione dei percorsi

speciali abilitanti (PAS); art. 1, commi 110 e 114, della legge n. 107 del 2015 sulla

"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il rior-

dino delle disposizioni legislative vigenti") e quella del dottorato di ricerca così



come quella del conseguimento della laurea sono distinte e perseguono finalità diverse. Ritiene inoltre il Collegio che - in assenza di una equiparazione espressamente disposta da una norma primaria o secondaria - il Ministero legittimamente non abbia consentito l'iscrizione anche a chi sia in possesso del titolo di laurea, abbia svolto 36 mesi di attività pratica o conseguito i 24 CFU. Inoltre, dalla normativa rilevante in materia emerge che si tratta di 'percorsi' rivolti a sviluppare esperienze e professionalità sulla base di procedimenti ben diversi, in ambiti differenziati e non assimilabili. **Quanto ai percorsi abilitanti, l'art. 2 del d. m. n. 249 del 10 settembre 2010 prevede che "1. La formazione iniziale degli insegnanti di cui all'articolo 1 è finalizzata a qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso l'acquisizione di competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento vigente. 2. E' parte integrante della formazione iniziale dei docenti l'acquisizione delle competenze necessarie allo sviluppo e al sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche secondo i principi definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275". Viene dunque chiaramente in risalto una attività di formazione orientata alla 'funzione docente', che di per sé si caratterizza per il continuo contatto con gli allievi, ai quali vanno trasmesse conoscenze anche sulla base di competenze psico — pedagogiche.** In definitiva, va condiviso e confermato l'orientamento che, sul punto, valorizza la "diversità ontologica tra percorsi di abilitazione e dottorato di ricerca" nonché con il percorso diretto al conseguimento della laurea, evidenziando come non vi siano "né disposizioni espresse, né considerazioni di ricostruzione sistematica che possano indurre l'interprete a ritenere il conseguimento del

dottorato di ricerca titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento".

**La Corte costituzionale con la sentenza n. 130 del 2019** – nell'evidenziare la differenza ontologica tra abilitazione e dottorato di ricerca – **ha affermato che l'abilitazione consiste in "un'attività di formazione orientata alla funzione docente" che ha "come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti" ed esige "la capacità di trasmettere conoscenze attraverso il continuo contatto con gli allievi, anche sulla base di specifiche competenze psico-pedagogiche"**, definisce quindi l'abilitazione come ontologicamente diversa rispetto al percorso di dottorato, e ritiene in conclusione su tale presupposto non irragionevole la norma di legge che per partecipare al concorso richiede l'abilitazione stessa. In tali termini, è facile concludere che tale requisito, in ragione della sua elevata specificità e dell'importanza che riveste, come delineata dalla Corte, non sia in alcun modo surrogabile, e che quindi, in mancanza di chiara ed espressa disposizione di legge di segno contrario, i percorsi e i titoli descritti da parte ricorrente non possano in alcun modo essere ad essi equiparati.

**Quindi, il percorso completato dai ricorrenti, è senza dubbio un percorso altamente professionalizzante orientato alla professione docente.**

Non solo i ricorrenti hanno conseguito una laurea magistrale/specialistica nelle loro discipline di insegnamento, hanno conseguito i 24 cfu in materie antropico-pedagogiche richieste dall'ordinamento per la partecipazione ai pubblici concorsi per il ruolo di docenti per la scuola secondaria di primo e secondo grado, **ma hanno altresì partecipato ad una pubblica selezione per l'accesso al Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ex D.M. 240 del 2010, risultando vincitori.**

Il Corso di specializzazione universitario a numero programmato frequentato dai ricorrenti, della durata minima di 8 mesi, e regolato dal citato D. M. n. 240 del 2010 e dalle successive modifiche, prevede al suo interno l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi universitari e comprende almeno 300 ore di tirocinio presso una istituzione scolastica statale pari a 12 crediti formativi universitari. A conclusione del corso il candidato deve superare con esito favorevole l'esame finale.

Come stabilito **dal DECRETO MIUR del 30 settembre 2011** recante "*Criteria e modalita' per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivita' di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249*", possono partecipare alle selezioni per l'accesso al numero programmato dei posti messi a disposizione dei vari atenei i soggetti che già hanno tutti i requisiti per accedere alla professione docente per la loro classe di concorso di appartenenza. È quindi un corso riservato ai soli docenti che già hanno accesso ad una specifica classe di concorso, che vogliono specializzarsi e quindi abilitarsi all'insegnamento.

Si legge nel decreto che "*la prova di accesso, predisposta dalle universita', e' volta a verificare, unitamente alla capacita' di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso, da parte del candidato, di: a. competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola; b. competenze su empatia e intelligenza emotiva; c. competenze su creativita' e pensiero divergente; d. competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche. 2. La prova di accesso e' predisposta da ciascuna universita' e si articola in: 4 a) un test preliminare; b) una o piu' prove scritte ovvero pratiche; c) una prova orale*".

Nello stesso D.M. vengono stabilite, inoltre, le competenze finali che il corso deve far conseguire ai docenti attraverso la frequenza obbligatoria e il superamento degli esami relativi agli insegnamenti teorici, per il raggiungimento totale di 36 CFU, in discipline riguardanti i settori scientifico-disciplinari afferenti all'area delle Scienze Storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, Scienze Giuridiche e Scienze Mediche (Didattica e pedagogia speciale; Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione; Istituzioni di diritto pubblico; Neuropsichiatria infantile), attraverso la frequenza obbligatoria e il superamento degli esami relativi ai laboratori pratici, per il raggiungimento di 9 CFU, in:

*"M-PED/03 Orientamento e Progetto di Vita e alternanza scuola-lavoro*

*M-PED/03 Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica*

*M-PED/03 Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico*

*M-PED/03 Didattica delle Educazioni e dell'area antropologica*

*M-PED/04 Didattica per le disabilità sensoriali*

*M-PSI/04 Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali*

*M-PSI/04 Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali*

*M-PSI/07 Linguaggi e tecniche comunicative non verbali*

*M-EDF/01 e M-EDF/02 Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive".*

È inoltre previsto un tirocinio diretto pari a 300 ore (6 CFU). È da espletarsi in non meno di 5 mesi, viene effettuato presso le istituzioni scolastiche, è seguito dal tutor dei tirocinanti scelto tra i docenti specializzati interni alla scuola. Le ore di tirocinio diretto sono calcolate in 60'. Non è previsto alcun riconoscimento di crediti, la frequenza integrale è obbligatoria, senza riduzioni né recuperi.

È anche previsto un tirocinio indiretto che prevede attività di riflessione e supervisione del tirocinio diretto coordinate dai docenti tutor. Sono previste 75 ore di attività pari a tre CFU. All'interno del Tirocinio indiretto rientrano altre 75 ore, pari a 3 CFU, dedicate all'utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla didattica speciale (TIC). Queste ultime sono tenute da docenti esperti nelle tecnologie dell'istruzione. La frequenza integrale è obbligatoria, senza riduzioni né recuperi.

Si legge, ancora, nel D.M. citato: *"Il docente specializzato per il sostegno deve perciò possedere:*

- competenze teoriche e pratiche nel campo della pedagogia speciale;*
- competenze teoriche e pratiche nel campo della didattica speciale;*
- conoscenze psico-pedagogiche sulle tipologie delle disabilità;*
- competenze nell'ambito della pedagogia della relazione d'aiuto;*
- conoscenze e competenze sulle modalità di interazione e di relazione educativa con gli alunni della classe promuovendo relazioni pro-sociali fra gli stessi e fra questi e la comunità scolastica;*
- competenze educative delle dinamiche familiari e delle modalità di coinvolgimento e cooperazione con le famiglie;*
- approfondite conoscenze di natura teorica e operativa per l'approccio interdisciplinare allo studio dell'interazione corpo-mente, della psicomotricità, del comportamento e dell'apprendimento dell'essere umano;*
- approfondite conoscenze di natura teorica e operativa in relazione ai processi di comunicazione;*
- familiarità e competenza con prassi e metodologie simulate, osservative e sperimentali nell'ambito dell'educazione e della didattica speciale;*

– capacità di analizzare e comprendere i processi cognitivi a livello individuale

e collettivo, in condizioni di disabilità e non;

– competenze per co-ideare, co-monitorare e co-condurre progetti innovativi

finalizzati a promuovere il processo di integrazione all'interno del contesto

classe;

– competenze didattiche speciali in ambito scientifico, umanistico e antropo-

logico;

– competenze didattiche negli approcci metacognitivi e cooperativi;

– competenze didattiche speciali per le disabilità sensoriali e intellettive;

– competenze psico-educativo per l'intervento nei disturbi relazionali e com-

portamentali;

– competenze pedagogico-didattiche nella gestione integrata del gruppo

classe;

– competenze per monitorare e valutare gli interventi educativi e formativi;

– conoscenze in ambito giuridico-normativo sull'integrazione scolastica e sui

diritti umani;

– competenze didattiche con le T.I.C.;

– competenze di comunicazione e collaborazione con i colleghi e gli operatori

dei servizi sociali e sanitari".

**Anche dal D.M. del 30 settembre 2011 emerge quindi, in maniera inequivoca-**

**bile, il carattere altamente professionalizzate del Corso di Specializzazione per**

**le attività di sostegno (TFA Sostegno): un corso di formazione specifico per la**

**formazione del personale docente, che offre un percorso idoneo a fornire co-**

**noscenze, competenze, abilità ai docenti-corsisti che senza dubbio devono**

**considerarsi abilitati all'insegnamento, anche per le loro classi di concorso di**

**appartenenza. Vengono infatti svolte attività teoriche e pratiche-laboratoriali volte a sviluppare e potenziare le abilità didattiche dei docenti anche in ambiti e discipline specifiche, come quelle letterarie, antropologiche, matematiche, giuridiche, artistiche.**

Ciò appare altresì coerente a quanto ancora di recente rilevato, in ordine all'abilitazione all'insegnamento, dalla stessa Corte costituzionale (sentenza n. 130 del 2019).

**Secondo la Consulta, già in passato, in base all'art. 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e ora ai sensi degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 59 del 2017, i percorsi abilitanti erano come sono finalizzati all'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali, necessarie sia a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento, sia a sviluppare e sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche.**

Dello stesso avviso è il Consiglio di Stato, il quale, nella decisione n. 7789/19, al punto 5, riconosce che la ratio del requisito richiesto per partecipare al concorso (l'abilitazione oltre la laurea) "è l'aver svolto un'attività di formazione orientata alla funzione docente, che abbia come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti".

Occorre, inoltre, segnalare come **il lungo e tortuoso percorso della formazione docente ricorrenti**, una laurea specialistica/magistrale e anni di esami post-laurea finalizzati esclusivamente ad ottenere l'abilitazione all'insegnamento nella classi di concorso di appartenenza, **è rimasto parzialmente incompiuto per l'esclusiva responsabilità dell'amministrazione resistente**

che non ha attivato i percorsi abilitativi che invece **aveva formalmente pianificato legittimando l'affidamento dei laureati e dei ricorrenti in particolare.**

**È possibile affermare senza possibilità di smentita che i ricorrenti non sono stati messi in alcun modo nelle condizioni conseguire l'abilitazione "ordinaria" tramite TFA perché il MIUR non ha previsto percorsi ordinamentali di abilitazione per gli insegnanti di scuola secondaria di secondo grado.**

**I percorsi di tirocinio formativo attivo (TFA) introdotti anch'essi dal decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 249 del 10 settembre 2010, emanato ai sensi della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, e modificato dal decreto del MIUR n. 81 del 25 marzo 2013, costituiscono il superamento delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario.**

Si trattava di un corso di preparazione all'insegnamento di durata annuale istituito dalle università che attribuiva, all'esito di un esame finale, il titolo di abilitazione all'insegnamento in una delle classi di concorso previste dal D.M. del MiUR 30 gennaio 1998 n. 39. L'accesso ai corsi TFA era regolato da tre fasi di prove: un test preliminare predisposto dal Ministero e comune a tutte le università, composto da 60 quesiti con quattro opzioni di risposta ciascuno di cui una sola esatta; una prova scritta predisposta da ciascuna università ed una prova orale. Ai test poteva parteciparvi solo chi avesse conseguito la laurea magistrale e i CFU minimi per accedere alla classe di concorso.

Prima della soppressione si sono svolti solamente due cicli di TFA: il primo relativo all'anno accademico 2011-2012, il secondo nell'a.a. 2014-2015.

L'Art. 3 "Percorsi formativi" del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 249 del 10 settembre 2010 che istituiva e regolava i TFA stabiliva che: "2. I percorsi formativi sono così articolati:



a) per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, un corso di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, comprensivo di tirocinio da avviare a partire dal secondo anno di corso;

**b) per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, un corso di laurea magistrale biennale ed un successivo anno di tirocinio formativo attivo.”**

Il successivo Art. 5 denominato “Programmazione degli accessi” del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 249 del 10 settembre 2010 stabiliva che: “1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca **definisce annualmente** con proprio decreto la programmazione degli accessi ai percorsi di cui agli articoli 3 e 13.

2. Il numero complessivo dei **posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi** e' determinato sulla base del fabbisogno di personale docente abilitato nelle scuole del sistema educativo di istruzione e formazione, previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione”.

La formazione dei docenti della scuola secondaria di secondo grado si basava quindi essenzialmente sul conseguimento della laurea magistrale e dei requisiti minimi richiesti per l'accesso alla classe di concorso e di un successivo anno di Tirocinio Formativo Attivo.

**Da ciò si desume che l'intento originario del legislatore era quello di istituire annualmente i percorsi finalizzati ad acquisire l'abilitazione all'insegnamento, a partire dall'a.a. 2011-2012, intento però disatteso,** in quanto gli unici due TFA

ordinari sono stati banditi solo negli a. a. 2011/12 e 2014/15.

**Palese, pertanto, è la lesione del legittimo affidamento nella fattispecie de qua.**

Le considerazioni che precedono e i titoli posseduti depongono per il dovuto riconoscimento in favore di ciascuno dei ricorrenti dell'abilitazione all'insegnamento per le classi di concorso come sopra indicate.

\* \* \* \* \*

### SULLA DOMANDA CAUTELARE

Il ***fumus boni iuris***, per quanto sopra dedotto, appare palese e di tutta evidenza.

Quanto al ***periculum in mora***, è evidente l'imminenza di un pregiudizio grave ed irreparabile consistente nell'esclusione dei ricorrenti dalle prime fasce delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la propria c.d.c. e dalle relative seconde fasce delle g.d'i. valide per gli a.s. 2020/21 e 2021/22. I ricorrenti non potrebbero infatti inserirsi nelle graduatorie richiamate prima del 2022.

Dunque i ricorrenti hanno interesse a vedersi inserire, in forza di un provvedimento cautelare, tra gli aspiranti.

Anche nel bilanciamento con l'interesse pubblico, si deve riscontrare che nessun danno potrebbe derivare all'amministrazione dall'inserimento dei ricorrenti. Anzi, è nello stesso interesse dell'amministrazione non creare situazioni irreversibili con conseguente invalidazione della intera procedura concorsuale oggi *sub iudice*.

È comunque affermato il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato.

Alla luce di quanto sopra, si **formula espressa istanza di misure cau-**

**telari provvisorie ex art. 56 c.p.a.** al fine di consentire **ai ricorrenti**, del diritto ad essere inseriti nella seconda fascia delle G.I. e nella prima fascia delle G.P.S. per le specifiche classi di concorso indicate nella domanda.

In ogni caso, si insiste per l'accoglimento e conferma delle medesime domande, nonché della sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, come in epigrafe specificati, in esito all'**udienza che sarà fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 55 c.p.a.**

\* \* \* \* \*

Tutto quanto sopra premesso e considerato, i ricorrenti come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, con espressa riserva di ulteriori integrazioni e richieste per mezzo di motivi aggiunti in esito all'esame della documentazione prodotta da parte resistente per l'attività istruttoria eventualmente disposta,

**chiedono**

che l'ecc.mo T.A.R. del Lazio, **previo accoglimento dell'istanza cautelare come sopra formulata**, degli eventuali provvedimenti istruttori che intenderà disporre, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, in accoglimento del presente ricorso, voglia **accogliere integralmente le domande cautelari e di merito come in epigrafe specificate**, e quindi

**IN VIA CAUTELARE**

- 1) accogliere integralmente quanto richiesto nella domanda cautelare ai sensi degli artt. 56 e 55 c.p.a., con vittoria di spese;

**NEL MERITO**

- 2) previo esame della documentazione allegata, nonché successivamente esi-

bita all'esito di specifico provvedimento istruttorio, **accogliere il presente ricorso** e conseguentemente accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, annullare gli atti di cui all'epigrafe e comunque accogliere integralmente le richieste come in epigrafe specificate;

3) accertare e dichiarare i titoli posseduti dai ricorrenti idonei ad attribuire agli stessi valore abilitanti per le classi di concorso nelle quali hanno formulato domanda nelle G.P.S..

4) condannare in ogni caso l'Amministrazione al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto legale.

\* \* \* \* \*

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica a mezzo dell'ufficiale giudiziario competente ovvero per p.e.c. sono **conformi all'originale nativo del presente atto.**

\* \* \* \* \*

Il sottoscritto difensore, ai sensi e per gli effetti della L. 488/99 e s. m. e i., dichiara che il presente procedimento è soggetto al pagamento del contributo unificato in misura ridotta pari ad € 325,00 in forza dell'art. 37, comma 6, del D.L. n. 98 del 2011 ed in applicazione degli artt. 9 e 13, commi 3 e 6-bis, del T.U. n. 115 del 2002, risultando la presente controversia in materia di impiego pubblico.

Calimera, lì 07 ottobre 2020

(Avv. Gabriele RUSSO)

Firmato digitalmente da: Gabriele Russo  
Data: 07/10/2020 20:52:38